

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N° 385/25/GEN del 17/07/2025

Oggetto: adozione del regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria

IL DIRETTORE GENERALE

vista

- la Legge Regionale 25 giugno 1993, n. 50, rubricata «Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani», e segnatamente l'articolo 5 sexies-1, comma 1, della medesima, che definisce le funzioni e dei poteri del Direttore Generale dell'Ente in materia negoziale;
- la L.R. n. 50 del 25.06.1993, modificata dalla L.R. n. 8 del 27.03.2015, in particolare all'art. 5 sexies comma 2 ove cita testualmente "il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività della PromoTurismoFVG";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

atteso che

- il Direttore generale di PromoTurismoFVG è stato nominato con delibera della Giunta Regionale FVG n. 1299 del 06.09.2024 e successivo decreto n. 0115/Pres. del 17.09.2024 nella persona di Iacopo Mestroni, con decorrenza dal 20.09.2024 e fino al 19.09.2027;

considerato che

- in data 05.05.2020 con deliberazione del Direttore generale n. 77 è stato adottato il "Regolamento unico per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs 50/2016";
- in data 01.07.2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78" come modificato ed integrato dal D.lgs. 31.12.2024, n. 209;
- l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 ha fatto automaticamente decadere il regolamento adottato con atto dell'Ente n. 77 del 05.05.2020;
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 avvengano nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. stesso;
- secondo quanto previsto dagli artt. 48 c. 2, 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici,

assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;
- in attesa di adottare il nuovo regolamento ai sensi del D.Lgs. 36/2023 al fine di evitare un vuoto normativo/organizzativo l'Ente, con l'ordine di servizio n. 02/2023 del 03.07.2023, ha approvato un manuale operativo acquisti ai sensi D.Lgs. 36/2023 demandando ad atto successivo l'approvazione di un formale regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

dato atto quindi che risulta necessario adottare un regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

visto il regolamento in argomento allegato al presente decreto di cui ne è parte integrante e sostanziale;

ritenuto

- di trasmettere il regolamento alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive ai sensi dell'art. 5-nonies, comma 2, lettera c) che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterlo, corredato della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione;
- di fissare l'entrata in vigore del regolamento dal quindicesimo giorno dalla data dell'approvazione da parte della Giunta regionale, o in alternativa trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Giunta, ai sensi dell'articolo 5-nonies, commi 2, lettera c), 3 e 4 della L.R. 50/1993, ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

per i motivi espressi in premessa, da intendersi integralmente richiamati e trascritti:

- 1) **di approvare** il "**Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria**" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di trasmettere** il regolamento alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive ai sensi dell'art. 5-nonies, comma 2, lettera c) che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterlo, corredato della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione;
- 3) **di stabilire** che il Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla data dell'approvazione da parte della Giunta regionale, o in alternativa trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Giunta, ai sensi dell'articolo 5-nonies, commi 2, lettera c), 3 e 4 della L.R. 50/1993, ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

PromoTurismoFVG
il Direttore generale
ing. Iacopo Mestroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

SOMMARIO

CAPO 1) -	DISCIPLINA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA	
	COMUNITARIA.....	3
Art. 1.	Disposizioni generali.....	3
Art. 2.	Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia.....	3
Art. 3.	Divieto di frazionamento.....	5
Art. 4.	Tutela delle imprese di minori dimensioni.....	5
Art. 5.	Obblighi di trasparenza.....	5
Art. 6.	Principio di rotazione.....	5
Art. 7.	Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione.....	6
Art. 8.	Deroga all’obbligo di rotazione.....	7
Art. 9.	Affidamento dell’appalto.....	7
Art. 10.	Stipula contratto e pubblicazione.....	7
Art. 11.	Termine dilatorio.....	7
Art. 12.	Esecuzione anticipata.....	7
Art. 13.	Certificato di regolare esecuzione.....	8
Art. 14.	Garanzie.....	8
Art. 15.	Nomina del Responsabile unico di progetto.....	8
Art. 16.	Compiti del Responsabile Unico di Progetto.....	9
Art. 17.	Responsabile di fase.....	9
CAPO 2) -	PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI.....	10
Art. 18.	Affidamenti diretti.....	10
Art. 19.	Indagini di mercato.....	10
Art. 20.	Determina di affidamento.....	10
Art. 21.	Requisiti da richiedere all’operatore.....	11
Art. 22.	Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto.....	11
Art. 23.	Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad euro 5.000.....	11
Art. 24.	Anomalia dell’offerta.....	11
Art. 25.	Controllo dei requisiti.....	12
CAPO 3) -	ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA	
	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.....	13
Art. 26.	Procedure negoziate.....	13
Art. 27.	L’iter procedimentale.....	13
Art. 28.	Le fasi della procedura.....	13
Art. 29.	Decisione a contrarre.....	14
Art. 30.	Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare.....	14
Art. 31.	L’indagine di mercato.....	14
Art. 32.	L’elenco fornitori di PromoTurismoFVG.....	15
Art. 33.	Individuazione degli operatori economici da invitare.....	15
Art. 34.	Utilizzo dell’elenco fornitori e/o degli operatori economici accreditati sul Portale eAppaltiFVG.....	16



Art. 35.	Anomalia dell'offerta.....	17
Art. 36.	Invito alla procedura.....	17
Art. 37.	Il contenuto della lettera d'invito.....	17
Art. 38.	Criteri di aggiudicazione.....	18
Art. 39.	Seggio di gara.....	18
Art. 40.	Commissione giudicatrice: norme regolatorie.....	18
Art. 41.	Commissione giudicatrice: componenti interni ed esterni.....	19
Art. 42.	Trattamento economico ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici.....	20
Art. 43.	Norme procedurali.....	20
Art. 44.	Verifica dei requisiti.....	21
Art. 45.	Termine di conclusione della procedura negoziata.....	21
Art. 46.	Entrata in vigore.....	21
Allegato "A" - ELENCO FORNITORI DI PROMOTURISMOFVG.....		22

CAPO 1) -DISCIPLINA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 1. Disposizioni generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il responsabile Unico del Progetto (in seguito "RUP"), dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederà mediante procedura ordinaria sottosoglia (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione).
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sottosoglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) le disposizioni del D.lgs. 31.3.2023, n. 36 come modificato e integrato dal D.lgs. 31.12.2024, n. 209 (in seguito "Codice dei contratti pubblici"). Per l'entità delle soglie si fa rinvio dinamico alle disposizioni di volta in volta vigenti.
5. Eventuali procedure aperte sottosoglia indette per ipotesi diverse da quella di cui al precedente comma 2, dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 50, co 1, lett. d) del Codice.

Art. 2. Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia

1. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e

trasparente e in base al principio del risultato;

- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate in ogni caso al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che

nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate;

h) di utilizzo e valorizzazione delle risorse interne.

Art. 3. Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4. Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia il RUP, laddove possibile, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5. Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che, per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo dell'avviso, così come previsto nel parere del MIMS n. 746 del 30/09/2020.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6. Principio di rotazione

1. PromoTurismoFVG si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate negli artt. 8 e 23 del presente Regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nei successivi commi 5 e 7 e nell'art. 7, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico,

come meglio definita nell'art. 7 del presente Regolamento.

5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati (*oppure*, nel caso di utilizzo dell'elenco dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione).

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

7. Fermo restando l'obbligo di motivarne le ragioni in funzione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 128 del Codice dei contratti pubblici, non si applica la rotazione, ai sensi del medesimo articolo 128, comma 8 del Codice, alle procedure per l'affidamento di servizi di natura intellettuale di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, in presenza di motivate ragioni di necessità, opportunità o urgenza definite dal RUP nel provvedimento a contrarre.

Art. 7. Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Forniture e Servizi

Fascia	Importo
A1	fino a euro 4.999,99;
B1	da euro 5.000,00, ad euro 40.000,00
C1	da euro 40.001,00, ad euro 139.999
D1	da euro 140.000,00 al valore della soglia comunitaria

Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a euro 39.999,99
B3	da euro 40.000 ad euro 149.999
C3	da euro 150.000 ad euro 500.000,00
D3	da euro 500.001 ad euro 999.999
F3	da euro 1.000.000 sino al valore della soglia comunitaria

2. Per le aree merceologiche si rinvia al Common Procurement Vocabulary (CPV).

Art. 8. Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto straordinaria è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario che il RUP fornisca nel provvedimento a contrarre ex art. 17 del Codice dei contratti pubblici una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In particolare, nell'ipotesi di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario che la motivazione esponga la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) accurata esecuzione del precedente appalto.

Art. 9. Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto, di regola e salvo comprovate ragioni d'urgenza, è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad euro 40.000, come previste dall'art. 26, co. 1, lett. a) del presente Regolamento.

Art. 10. Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipulazione del contratto in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante l'invio di ordini di acquisto per lavori, servizi e forniture non complessi, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad esempio l'ordine diretto del MePA.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad euro 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato dianzi citato.

Art. 11. Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 12. Esecuzione anticipata

1. Anche nelle more della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto nei casi previsti; in caso di mancata stipulazione per ragioni imputabili alla stazione appaltante, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 13. Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, PromoTurismoFVG può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. In relazione all'importo oggetto di affidamento il certificato di regolare esecuzione è sostituibile con l'apposizione della firma per regolare esecuzione sul documento contabile da parte del responsabile dell'esecuzione.

Art. 14. Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, PromoTurismoFVG non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% (uno per cento) dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.
4. In casi debitamente motivati è facoltà di PromoTurismoFVG non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad euro 140.000,00 per servizi e forniture e 150.000,00 per lavori e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato di notoria fama e solvibilità. Eventuali penali, in tali ipotesi, verranno applicate sul credito maturato dal fornitore a saldo della prestazione.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 15. Nomina del Responsabile unico di progetto

1. In applicazione dell'articolo 15 del Codice dei contratti pubblici e secondo le indicazioni di cui all'allegato I.2, al Codice stesso, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, viene nominato un Responsabile unico del progetto (RUP) ed il relativo Gruppo di lavoro per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico.
2. Il RUP è nominato dal Direttore Generale ovvero dal Dirigente competente; fino alla nomina del RUP tali funzioni sono demandate al Dirigente del Servizio titolare del potere di spesa.
3. La nomina del RUP è disposta mediante atto interno notificato al soggetto incaricato delle funzioni.
4. Il RUP che non rivesta la qualifica dirigenziale propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al Direttore della struttura organizzativa competente.

Art. 16. Compiti del Responsabile Unico di Progetto

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, coordina il processo realizzativo dell'intervento, nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
2. I compiti del RUP comuni a tutti i contratti ed a tutte le fasi sono individuati nell'articolo 6 dell'allegato 9 I.2 del Codice dei contratti pubblici, al quale si rinvia.

Art. 17. Responsabile di fase

1. PromoTurismoFVG si avvale della facoltà, prevista dall'articolo 15 del Codice dei contratti pubblici, di individuare le figure del Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e del Responsabile per la fase di affidamento, secondo un modello organizzativo che verrà approvato con apposito atto interno, fermi restando in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo.
2. Il Dirigente competente, all'atto di nomina del RUP o con successivo provvedimento, può nominare un Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.
3. Il Dirigente Responsabile per la fase di affidamento si avvale dei propri servizi interni con la possibilità di conferire deleghe di funzioni.
4. Ai sensi dell'allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici, in particolare degli articoli 6, 7 e 8, i responsabili di fase sono tenuti alle seguenti attività:
 - sottoscrivere la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al RUP, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista (articolo 6, comma 2, lett. e), allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici);
 - procedere all'acquisizione del CIG in luogo del RUP, previa profilazione sulle piattaforme digitali in uso (articolo 6, comma 2, lett. l) allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici), nell'ambito delle procedure individuate nell'atto interno di cui al comma 1 del presente articolo;
 - procedere alla verifica della documentazione amministrativa in luogo del RUP (articolo 7, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici), nell'ambito delle procedure individuate nell'atto interno di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO 2) - PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 18. Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici sono disposti, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

2. Nel caso in cui venga reputato necessario il confronto concorrenziale previo interpello di più operatori economici la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore ad euro 140.000,00 per i servizi e le forniture e 150.000,00 per i lavori, al netto dell'IVA.

3. Gli affidamenti diretti vanno in ogni caso effettuati, a cura del RUP, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali che rendano la scelta opportuna e conveniente per la stazione appaltante.

Art. 19. Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti al fine di identificare le soluzioni tecniche, organizzative ed economiche reperibili sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni nonché delineare il target dei potenziali affidatari.

Art. 20. Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto, al fine del principio di economia degli atti, è possibile procedere tramite con una sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono comunque essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo di affidamento;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale;
- g) le particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato che hanno indotto alla forma dell'affidamento diretto;
- h) l'assenza di valide, efficaci e maggiormente economiche, alternative (ove possibile);
- i) accurata esecuzione del precedente appalto nel caso di affidamento all'uscente.

Art. 21. Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 22. Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. Ai sensi del "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro rilasciato dall' ANAC, la fase di selezione informale nella quale la stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente, può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata dalla stazione appaltante (ad esempio a mezzo e-mail/pec/Net4market/eAppaltiFVG).
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione;
 - del nominativo del RUP;
 - degli elementi essenziali del contratto;
 - della copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
5. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente, prima dell'affidamento del contratto:
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante comparazione dei listini di mercato;
 - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 23. Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad euro 5.000

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 24. Anomalia dell'offerta

1. L'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 34, comma 1 del presente regolamento non trova applicazione

per gli affidamenti diretti. In ogni caso, resta inteso che, per questi ultimi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 34, comma 2 del presente regolamento.

Art. 25. Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
 - a) per appalti di valore inferiore ad euro 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero mediante il DGUE, il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e di qualificazione richiesti. PromoTurismoFVG procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione significativo mediante estrazione a sorte di un numero di 10% (dieci per cento) degli affidatari. Quando in conseguenza della verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali autodichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva ed alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 - b) per gli appalti di valore pari ad euro 40.001, sino a, rispettivamente, euro 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per gli appalti di lavori, PromoTurismoFVG procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal Codice dei contratti pubblici.
2. È sempre fatta salva la possibilità di procedere ai controlli ordinari per tutti gli affidatari.

CAPO 3) - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

Art. 26. Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate senza la previa pubblicazione del bando di gara sono procedure di individuazione del contraente nella quale sono consultati gli operatori economici in possesso dei requisiti predefiniti negoziando con uno o con più di tali operatori economici le condizioni del contratto al fine di individuare le condizioni più vantaggiose o preferibili.
2. Le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando possono essere indette:
 - per appalti di servizi e forniture di valore pari ad euro 140.000,00 sino al valore della soglia europea, al netto dell'IVA;
 - per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per contratti di valore sino ad euro 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 27. L'iter procedimentale

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la decisione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non rivesta interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga la presenza di un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. L'interesse transfrontaliero deve emergere:
 - dalla ubicazione geografica del luogo di esecuzione dell'appalto;
 - dalle caratteristiche della prestazione che renda fungibile la prestazione anche da operatore economico straniero;
 - dalla normativa cogente da applicarsi al caso di specie.
4. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenco dei fornitori ove esistente. Poiché PromoTurismoFVG ha aderito alla rete di stazioni appaltanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'elenco dei fornitori può essere sostituito dall'elenco dei soggetti accreditati alla Piattaforma di eprocurement regionale <https://eappalti.regione.fvg.it>.
5. Si applica l'art. 50 del Codice dei contratti pubblici per il numero di operatori economici da invitare alle procedure in funzione del valore dei contratti oggetto di affidamento.

Art. 28. Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sottosoglia si articola in 3 fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato ovvero: la consultazione dell'elenco fornitori e/o dei soggetti accreditati alla piattaforma eAppaltiFVG, per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 29. Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (da elenco e/o eAppaltiFVG o avviso);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 30. Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'elenco fornitori e/o eAppaltiFVG deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.

2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale unica di committenza della Regione FVG; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale.

Art. 31. L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione

trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. Inoltre, l’avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.

6. L’avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. Qualora l’importanza dell’appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L’avviso deve indicare:

- il valore dell’affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 33 del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l’utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo articolo 33 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

Art. 32. L’elenco fornitori di PromoTurismoFVG

La disciplina e le modalità di costituzione ed aggiornamento dell’elenco dei fornitori di PromoTurismoFVG è contenuta nell’Allegato “A” al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 33. Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso da pubblicare per l’acquisizione di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l’avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.
3. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per PromoTurismoFVG oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch’esse esplicitate nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

Art. 34. Utilizzo dell'elenco fornitori e/o degli operatori economici accreditati sul Portale eAppaltiFVG:

1. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'elenco fornitori e/o eAppaltiFVG, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, PromoTurismoFVG dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il PromoTurismoFVG oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.

3. I criteri da utilizzare per ridurre il numero dei soggetti da interpellare, evitando l'utilizzo del sorteggio, devono essere:

- a) pertinenti rispetto l'oggetto dell'appalto;
- b) rispettosi del principio di concorrenza;
- c) oggettivi e non discriminatori;
- d) proporzionati e trasparenti;
- e) facili da verificare;
- f) definiti preventivamente;
- g) descritti in modo puntuale e non equivocabile.

A tal fine, potranno essere utilizzati uno più dei seguenti criteri:

- 3.1. **Certificazione di qualità** pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto (per un esempio di quelle utilizzabili, vedere quelle previste per la riduzione delle garanzie (riduzione decisa dalla S.A. entro il 20%) di cui all'allegato II.13 del d.lgs. 36/2023;
- 3.2. **Servizi e forniture analoghe** (analoghe non significa identiche) che dimostrino un'adeguata competenza. Occorre anche individuare quante devono essere (numero minimo);
- 3.3. **Figure professionali inserite** nel tessuto dell'impresa (coerenti con l'oggetto dell'appalto);
- 3.4. **Anzianità nel settore oggetto di servizio/fornitura**. Anche l'anzianità nel settore oggetto di affidamento potrebbe costituire un criterio idoneo a dimostrare l'esperienza e la solidità dell'impresa;
- 3.5. **Possesso di idonee referenze**. Va specificato che tipo di referenze sono richieste. Queste possono essere fornite da banche o da altre pubbliche amministrazioni.

4. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 6, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato (*oppure*: utilizzo dell'elenco fornitori).

5. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.

6. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

Art. 35. Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, con il criterio del minor prezzo ex art. 108 del Codice dei contratti pubblici, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, quando:

- si tratti di appalto di servizi o di lavori (sono esclusi gli appalti di forniture);
- il numero di offerte valide sia pari o superiore a cinque.

2. In ogni caso PromoTurismoFVG può valutare la congruità di un'offerta anche prescindendo dal calcolo mediante uno dei sistemi stabiliti dall'Allegato II.2 del Codice dei contratti pubblici, che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il riferimento principale per poter considerare anomala un'offerta è l'indicazione di elementi che, rispetto alla media delle condizioni prospettate dagli altri offerenti risulti palesemente fuori mercato.

3. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare nella lettera d'invito il metodo che verrà utilizzato per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al codice dei contratti pubblici ovvero venga previsto il sorteggio del metodo da applicare al caso di specie in sede di valutazione delle offerte.

4. Qualora l'appalto da aggiudicare riguardi una fornitura, nonché in tutti i casi in cui il criterio d'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per effetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione l'art. 110 del medesimo Codice e pertanto si rende necessario specificare nella lettera d'invito il metodo di calcolo della soglia di anomalia prescelto.

Art. 36. Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato ovvero esitato l'Elenco dei fornitori di PromoTurismoFVG e individuati gli operatori economici accreditati sulla Piattaforma eappaltifvg, e formalizzati i relativi risultati, PromoTurismoFVG procede ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o delle piattaforme indicate al precedente art. 22.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contestualmente e che il trattamento delle offerte sia improntato ai più rigorosi canoni di segretezza.

Art. 37. Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata, attendibile e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara, oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco fornitori/eappaltifvg, i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco fornitori;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;

- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

3. Per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali è acquisito il DGUE.

Art. 38. Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché la tipologia di appalti indicata all'art. 108, comma 2 del codice dei contratti pubblici, ovvero quando è necessario ed opportuno, in relazione alla tipologia di contratto, acquisire offerte che massimizzino nelle prestazioni il rapporto prezzo/qualità.

Art. 39. Seggio di gara

1. Al seggio di gara sono demandate funzioni ordinarie di mero esame di documentazione amministrativa e applicazioni di elementi meccanici tipici nelle gare con il criterio del minor prezzo. Qualunque eventuale decisione discrezionale in merito alla procedura è demandata al RUP.
2. Il seggio è composto da uno o più dipendenti di PromoTurismoFVG scelti preferibilmente dalla U.O Acquisti e appalti.
3. Le funzioni di verbalizzazione sono assunte o da uno dei componenti il seggio o da un dipendente di PromoTurismoFVG.

Art. 40. Commissione giudicatrice: norme regolatorie

1. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della valutazione della migliore offerta, è costituita una commissione giudicatrice.
2. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte e svolge, su richiesta del RUP, anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia qualora necessario.
3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti nel caso di impreviste defezioni di uno o più dei componenti originali nel corso della procedura.
4. Per la scelta dei commissari trova applicazione l'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare il comma 5 per i casi di incompatibilità.
5. In ogni caso nella scelta dei componenti della Commissione giudicatrice vanno evitate situazioni di possibile conflitto di interesse.
6. Si ha conflitto di interesse quando un soggetto, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti potendone influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la

gestione, ovvero ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Art. 41. Commissione giudicatrice: componenti interni ed esterni

1. La commissione è presieduta e composta da dipendenti di PromoTurismoFVG in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

2. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di Presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da uno dei commissari oppure da un dipendente della Direzione che ha indetto la procedura.

3. in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità i commissari ed il Presidente possono essere scelti tra:

- a) dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici privilegiando il territorio del Friuli Venezia Giulia nell'ottica di riduzione dei costi di trasferta. La scelta può essere fatta mediante la richiesta all'ente di appartenenza di indicare uno o più nominativi o mediante richiesta diretta al soggetto individuato a seguito di valutazione di più curricula sulla base dell'esperienza nello specifico settore; in entrambe le ipotesi dovrà seguire apposita autorizzazione;
- b) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- c) professori universitari di ruolo o parificati;
- d) soggetti diversi da a), b) e c), ma comunque con comprovata esperienza specifica nel settore (da valutare per ogni procedura di gara).

4. In particolare gli esperti esterni, non dipendenti di altre P.A., - anche per privilegiare esigenze di snellezza operativa e non essere vincolati a tempistiche normalmente molto dilatate dipendenti dagli Ordini professionali e delle Università - verranno direttamente individuati fra i professionisti iscritti ad Albi e scelti in esito alla valutazione dei rispettivi curriculum e delle precedenti e comprovate esperienze oppure ancora fra i professori universitari, secondo valutazione dei curricula e di comprovate precedenti esperienze. Si precisa che la scelta avverrà preferibilmente, fra gli Ordini regionali più vicini alla sede della stazione appaltante e fra le sedi universitarie più vicine alla predetta sede, ma in ogni caso tenendo conto della presenza, sul mercato, delle specifiche figure professionali ritenute più idonee per la specifica procedura di gara e caso per caso motivando, anche in ragione della tipologia di opere, l'eventuale scelta di un Ordine territorialmente più lontano.

5. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare; pertanto, in occasione di ogni procedura di gara, si procederà alla valutazione dei singoli curriculum, rispettando i principi giurisprudenziali che intendono vietare la partecipazione a non effettivamente esperti se non nella misura in cui la maggioranza della Commissione deve appunto garantire il requisito dell'esperienza.

6. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale

- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Si applicano ai commissari e ai segretari l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del Codice di procedura civile, dovendosi altresì ritenere esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 42. Trattamento economico ai componenti esterni delle Commissione giudicatrici

1. Ai componenti esperti della commissione che non siano dipendenti della stazione appaltante è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso il cui ammontare è stabilito con determinazione del Direttore Generale, tenuto conto delle competenze professionali, dei titoli richiesti, del valore e della complessità della procedura, del numero di concorrenti, del livello di urgenza con il quale si richiede di operare e del tempo da impiegare per lo svolgimento delle incombenze inerenti le operazioni valutative.

Art. 43. Norme procedurali

1 I lavori della commissione hanno inizio dopo l'adozione, da parte del Dirigente competente, della determinazione in ordine alle ammissioni ed esclusioni nei riguardi dei concorrenti all'esito dello scrutinio della documentazione amministrativa.

2. La commissione giudicatrice, operando mediante gli strumenti del mercato elettronico o della piattaforma di *e-procurement* in uso presso il PromoTurismoFVG procede:

- a) all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'esame e alla valutazione delle medesime mediante l'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara;
- b) all'apertura delle offerte economiche e alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritti negli atti di gara;
- c) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione, previa verifica dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP;
- d) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, ad informare il RUP, qualora non partecipi in veste di componente o Presidente della Commissione stessa, al fine dell'adozione del relativo provvedimento, se competente, oppure alla trasmissione della proposta al Dirigente competente;
- e) a redigere i verbali delle operazioni da essa svolte.

3. Il seggio di gara competente allo svolgimento dei lavori preparatori ed alla verifica di ammissibilità degli offerenti in base alla documentazione amministrativa può supportare, da un punto di vista strettamente tecnico, la commissione giudicatrice nelle fasi di inserimento sulle piattaforme digitali dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e di apertura dell'offerta economica.

4. Le commissioni giudicatrici possono operare anche a distanza tramite videocollegamento. In applicazione del principio della riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice, tutti i componenti si impegnano affinché il materiale messo a disposizione non venga reso noto a terzi, garantendo le valutazioni esclusivamente in rapporto con gli altri componenti della commissione.

Art. 44. Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 45. Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottoscritta deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

5. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate e motivate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 46. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua formale approvazione dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Internet di PromoTurismoFVG.

Allegato "A"

ELENCO DEI FORNITORI DI PROMOTURISMOFVG

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure d'appalto può essere effettuata attraverso l'utilizzo dell'elenco fornitori attivato sulla piattaforma Net4market, secondo le modalità di seguito individuate
2. PromoTurismoFVG ha attivato un portale WEB mediante il quale è consentita l'iscrizione alle seguenti sezioni:
 - a) lavori;
 - b) beni e servizi;
 - c) professionisti tecnici (categoria che ricomprende i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e gli altri servizi tecnici).

Il portale è raggiungibile dal seguente link: https://app.elencofornitori.it/elencoeproc/elenco_promoturismoFVG

3. Gli operatori economici possono presentare domanda di iscrizione in ogni momento di durata dell'Elenco, ovvero fino a quando non intervenga la revoca dello stesso da parte di PromoTurismoFVG.

L'Elenco potrà essere via via integrato, anche nel corso di sua validità, su istanza degli operatori economici interessati, in possesso dei necessari requisiti.

4. L'Elenco è organizzato per categorie e classifiche per quanto riguarda i lavori, per categorie relativamente ai servizi e forniture nonché per tipologia di prestazione professionale per quanto concerne i servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria e gli altri servizi tecnici, conformi al cd. vocabolario comune per gli appalti pubblici (*Common Procurement Vocabulary "CPV"*), adottato con Regolamento (CE) n. 213/2008 e s.m.i, limitatamente al primo sottolivello d'elenco per ciascuna categoria CPV.

Con riferimento ai lavori, l'operatore economico può richiedere l'iscrizione in relazione a categorie CPV ovvero in base alla corrispondente attestazione SOA eventualmente posseduta.

PromoTurismoFVG si riserva la facoltà d'integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze.

5. Al fine di richiedere l'iscrizione nell'Elenco di PromoTurismoFVG, gli operatori economici interessati sono tenuti ad effettuare le procedure di registrazione e di accreditamento sul portale WEB dedicato alla qualificazione degli operatori economici ed alle procedure di affidamento (di seguito definito anche "**Portale**"), al link sopra indicato, nel quale sono altresì reperibili il fac-simile della dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e tutte le istruzioni concernenti le procedure di registrazione e di accreditamento.

In particolare, gli operatori economici registrati al Portale dovranno preliminarmente individuare e selezionare le rispettive categorie di specializzazione e successivamente inserire i dati richiesti mediante compilazione dei campi presenti in ciascuna sezione proposta dal portale, seguendo le istruzioni presenti sul medesimo.

Ferma restando la dimostrazione dei requisiti speciali di seguito indicati con specifico riferimento alle singole sezioni, gli operatori economici dovranno, altresì, inserire mediante *upload* le dichiarazioni da

rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed i documenti richiesti da PromoTurismoFVG anche sul Portale ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, nonché la dichiarazione parimenti da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 94 D.Lgs. n. 36/2023.

È consentita la richiesta di iscrizione per più categorie di specializzazione o per più categorie SOA, qualora l'operatore economico possieda i requisiti richiesti per ciascuna di esse.

L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da PromoTurismoFVG.

6. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

8. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

9. All'esito dell'accREDITAMENTO sul Portale da parte dell'operatore economico, PromoTurismoFVG provvede a valutare la richiesta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, completa di tutta la documentazione richiesta. Qualora la richiesta risulti incompleta o PromoTurismoFVG ravvisi la necessità di chiarimenti, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni PromoTurismoFVG richiederà le integrazioni necessarie e la procedura di valutazione verrà interrotta.

L'operatore economico dovrà fornire i richiesti

chiarimenti ed integrazioni nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data dell'avviso. Nel caso in cui i richiesti chiarimenti ed integrazioni non vengano evasi la richiesta di iscrizione nell'Elenco verrà automaticamente eliminata dal sistema e l'operatore economico dovrà nuovamente effettuare l'iscrizione.

L'esito del procedimento di iscrizione viene comunicato ai soggetti interessati tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato in fase di registrazione, che l'operatore economico avrà onere di aggiornare; in caso di esito negativo del procedimento, unitamente all'esito, vengono indicati anche i motivi.

Gli operatori economici potranno in ogni caso verificare la loro iscrizione accedendo al Portale utilizzando le credenziali ricevute in sede di registrazione.

10. Gli operatori economici inseriti nell'Elenco avranno l'onere di confermare ed aggiornare i propri requisiti di iscrizione e permanenza nell'Elenco, previo ricevimento di apposita richiesta inoltrata automaticamente via PEC dal Portale. Il venir meno dei requisiti generali e/o speciali, ovvero la mancata risposta alla richiesta di conferma degli stessi nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento comporterà l'automatica cancellazione dall'Elenco.

11. Vengono esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- hanno commesso grave negligenza;
- siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- si sono resi responsabili di false dichiarazioni;

- si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco;
- non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

12. L'inserimento dell'operatore economico nell'Elenco di PromoTurismoFVG non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi attinenti all'architettura e ingegneria o altri servizi tecnici indicati nell'Elenco. In ogni caso, gli inviti e le procedure avverranno nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto previsto dal presente regolamento.

13. Nelle lettere di invito/richieste di preventivo verranno indicate le condizioni e le prescrizioni cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alle procedure.

Nei casi in cui, per determinate categorie, classifiche, categorie di beni o servizi, tipologia di prestazione professionale, non risulti iscritto all'Elenco un numero adeguato di concorrenti, o nel caso di forniture o prestazioni per le quali è richiesta una particolare specializzazione, ovvero in tutti i casi in cui PromoTurismoFVG lo ritenga utile e/o opportuno, resta salva la facoltà di ricorrere a operatori economici non iscritti nell'Elenco, individuati mediante apposite indagini di mercato ovvero ricorrendo a operatori economici registrati sulla piattaforma eAppaltiFVG. Resta inteso che i soggetti affidatari dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per eseguire correttamente le prestazioni contrattuali.

14. PromoTurismoFVG selezionerà gli operatori economici da invitare verificando, prioritariamente, l'idoneità dell'operatore economico rispetto all'oggetto e all'importo del contratto da affidare sulla base dei dati e delle dichiarazioni fornite dall'operatore economico debitamente aggiornate dall'operatore economico.

15. Così verificata prioritariamente l'idoneità minima dell'operatore economico rispetto al contratto da affidare, nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria ed altri servizi tecnici, saranno rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità e rotazione tenendo conto dei livelli dimensionali e dei requisiti esperienziali degli operatori economici in relazione alle prestazioni oggetto di gara, alle particolari esigenze derivanti dalle caratteristiche delle opere, dei servizi e delle forniture da prestare nonché dei tempi esecutivi.

* * * * *